



GIOVANI SI



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI IN REGIONE TOSCANA

TRA

Il/La..... con sede legale in, codice fiscaled'ora in poi denominato “**soggetto promotore**”, rappresentato/a legalmente da nato a il ___/___/___;

E

Il/La..... con sede legale in, codice fiscale d'ora in poi denominato “**soggetto ospitante**”, rappresentato/a legalmente da nato a il ___/___/___;

PREMESSO

- che la Regione Toscana, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, e ne regola le forme e i modi di svolgimento attraverso quanto disposto dalla LR n. 32/2002 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi denominata “**legge**”) e dal relativo Regolamento di esecuzione emanato con DPGR n. 47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi denominato “**regolamento**”);

- che la presente convenzione, il cui schema è stato approvato con DD n. ___ del ___/___/___, è stipulata ai sensi dell'art. 17ter, comma 3, della legge e dell'art. 86 octies, commi 1 e 2, del regolamento;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad ospitare presso le sue strutture n. tirocinanti nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'art. 86 nonies del regolamento (vedi appendice normativa alla convenzione).
2. Il soggetto promotore, d'intesa con il tutore del soggetto ospitante, definisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio indicandoli nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione (All. 1).

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata dal ___/___/___ al ___/___/___.

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore dichiara di far parte della seguente categoria, di cui all'art. 17 ter comma 2 della legge:

- centri per l'impiego
- enti bilaterali
- associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
- università
- istituti tecnici superiori (ITS)
- cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi
- soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati allo svolgimento di servizi al lavoro in Toscana, oppure nella sola provincia di _____
- associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato

2. Il soggetto promotore, in qualità di garante del rispetto della normativa regionale in materia di tirocini e degli obblighi previsti dalla presente convenzione, è tenuto ad osservare quanto previsto dall'art. 17ter, comma 5, della legge e dall'art. 86bis del regolamento e in particolare a:

- a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante;
- b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa regionale (legge e regolamento) e degli obblighi previsti nella convenzione;
- c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative scegliendolo fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere;
- d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice, la copertura assicurativa comprenderà anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda se previste dal progetto formativo;
- e) inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e, nel caso il soggetto promotore del tirocinio sia diverso dal centro per l'impiego, al centro per l'impiego territorialmente competente.

Nel caso il soggetto promotore del tirocinio sia un soggetto pubblico, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 86ter del regolamento, il soggetto ospitante, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n.445/2000, dichiara di:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, di cui al progetto formativo allegato, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;

d) non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;

e) di avere alle proprie dipendenze almeno un dipendente a tempo indeterminato, salvo i casi previsti ai punti 1-2-3 lettera a) comma 1 dell'art. 86nonies del regolamento (vedi appendice normativa alla convenzione).

2. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;

b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;

c) segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore;

d) consentire al tutore del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutore del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;

e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

3. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:

a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;

c) il tirocinante non è utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;

d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

e) non può realizzare più di un tirocinio con il tirocinante indicato nel progetto formativo allegato;

f) il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo professionale;

g) può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 86nonies del regolamento.

Ai sensi dell'art. 17quater, comma 3 della legge, le lettere e) ed f) non si applicano se il tirocinante rientra tra una delle categorie di soggetti indicati al comma 8 dell'art. 17ter della legge (vedi appendice normativa alla convenzione).

Art. 5 – Rimborso spese

1. Nel rispetto dell'art. 86 quinquies del regolamento, il soggetto ospitante corrisponderà su base mensile o bimestrale **[INDICARE UNA DELLE DUE PERIODICITÀ PREVISTE]** al tirocinante un rimborso spese forfettario pari a Euro _____ mensili lordi (minimo 500,00 euro).

Esclusivamente nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfettario a titolo di rimborso spese può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.

Art. 6 – Tutoraggio

1. Il soggetto promotore nomina in qualità di tutore responsabile delle attività didattico-organizzative il/la sig./sig.ra essendo in possesso delle professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento delle seguenti funzioni previste dall'art. 86sexies del regolamento:

- a) concorrere all'elaborazione del progetto formativo, d'intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze che il tirocinante dovrà acquisire;
- b) monitorare l'attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante.

2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile del suo inserimento sul luogo di lavoro, scegliendolo fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e di capacità coerenti con l'attività prevista dal progetto formativo. In ogni caso, il tutore scelto non potrà affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Per i soggetti ospitanti rientranti tra quelli di cui all'art. 86nonies, comma 1, lettera a) del regolamento (vedi appendice normativa alla convenzione), il tutore è il legale rappresentante del soggetto ospitante.

Il nominativo del tutore, che dovrà affiancare il tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo del tirocinio, dovrà essere indicato nel progetto formativo. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i seguenti compiti:

- a) coordinare l'attività del tirocinante, fornendogli indicazioni tecnico-operative e costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo e le altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
- b) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
- c) curare la regolare e puntuale tenuta del registro delle presenze di cui è responsabile;
- d) redigere la relazione finale sull'attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante.

Art. 7 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. In base all'art. 86quater, comma 1, del regolamento, durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Art. 8 – Relazione finale e libretto formativo

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.
3. Una copia della relazione finale deve essere consegnata dal soggetto ospitante al tirocinante.

Art. 9 – Responsabilità per mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo

Ai sensi dell'art. 17ter comma 12 della legge, in caso di mancato rispetto della convenzione e dell'allegato progetto formativo, accertato dall'organo di controllo, il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento e sarà tenuto al rimborso dei contributi eventualmente corrisposti dalla Regione.

Art. 10 – Trattamento dati personali

1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 11 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla LR n. 32/2002, successive modifiche e integrazioni, e al Regolamento emanato con DPGR n. 47/R/2003, successive modifiche e integrazioni, nonché alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)

Appendice

Norme richiamate all'interno dello schema di convenzione

Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002

Art. 17ter comma 8 “Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari”

8. La durata massima del tirocinio è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono:

- a) i soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- b) le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- c) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all'articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- d) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;
- e) i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002 emanato con DPGR n. 47/R/2003

Art. 86 nonies “Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti”

1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente in essere (157), con riferimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:

- a) i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
 - 1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato");
 - 2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
 - 3) per le imprese “start-up innovative” di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012; (158)
- b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;
- c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
- d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo

indeterminato.

2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini contemporaneamente in essere (157), di cui ai commi 1 e 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non sono computati i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. 68/1999, gli apprendisti e i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno;

b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato;

c) non è computato il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo.